

Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate

del 20 dicembre 2024 (Stato 15 maggio 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2024²,

decreta:

Art. 1 Divieto

¹ Le organizzazioni e i gruppi seguenti sono vietati:

- a. Hamas;
- b. le organizzazioni che succedono ad Hamas o che operano sotto un nome di copertura, nonché le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas.

² Il Consiglio federale può vietare organizzazioni e gruppi i cui dirigenti, obiettivi o mezzi corrispondono a quelli di Hamas e che direttamente o indirettamente sostengono attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minacciano concretamente la sicurezza interna o esterna. Consulta previamente le commissioni competenti in materia di politica di sicurezza. Il divieto è limitato nel tempo, ma può essere prorogato.

³ Le organizzazioni e i gruppi vietati sono considerati organizzazioni terroristiche ai sensi dell'articolo 260^{ter} capoverso 1 lettera a numero 2 del Codice penale³.

Art. 2 Perseguimento e giudizio

Il perseguimento e il giudizio della partecipazione a un'organizzazione o a un gruppo vietati e del sostegno a una tale organizzazione o a un tale gruppo sottostanno alla giurisdizione federale.

Art. 3 Modifica di un altro atto normativo

...⁴

Art. 4 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

RU 2025 269

¹ RS 101

² FF 2024 2250

³ RS 311.0

⁴ La mod. può essere consultata alla RU 2025 269.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge decade cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 15 maggio 2025⁵

⁵ DCF del 1° mag. 2025.